

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20841 Anno 2018

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 21/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 6574-2015 proposto da:

ONEGLIO STEFANO, ONEGLIO MARINA, BAZZOLI CARMEN,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138,
presso lo studio dell'avvocato GUIDO CARLOS PIZZI,
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LAURA VITA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

2018 AB- AEGON ALTALANOS BIZTOSITO' ZRT , in persona del
852 legale rappresentante pro tempore, AVUS ITALIA SRL ,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
SZABO MIHALY, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato

RAOUL RUDEL, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato HARALD LEITGEB giuste procure in calce
al controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 163/2014 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 13/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

pu

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 Carmen Bazzoli, Stefano Oneglio e Marina Oneglio convennero dinanzi al Tribunale di Bolzano Mihaly Szabo, la società AB-Aegon Altalanos Biztosító Zrt. e la Avus Italia s.r.l., esponendo che:

(-) erano moglie e figli di Maurizio Oneglio, deceduto in Austria il 9.11.2004 a causa d'un sinistro stradale;

(-) il sinistro stradale che costò la vita a Maurizio Oneglio venne causato da Mihaly Szabo, di nazionalità ungherese, alla guida d'un veicolo assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società ungherese AB-Aegon Altalanos Biztosító Zrt., la cui mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia era la società Avus Italia s.r.l.;

(-) la responsabilità di Mihaly Szabo era già stata accertata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria austriaca, alla quale gli attori si erano in precedenza rivolti per domandare il risarcimento del danno patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte di Maurizio Oneglio;

(-) poiché, tuttavia, l'ordinamento giuridico austriaco non prevedeva la risarcibilità del danno non patrimoniale da essi patito, essi non potevano che rivolgere al Tribunale adito la domanda di condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tale ultimo tipo di pregiudizio.

2. Con sentenza 13.12.2011 n. 1139 il Tribunale di Bolzano:

-) rilevò che il giudizio introdotto dagli attori dinanzi al giudice austriaco era ancora pendente al momento in cui le parti precizarono le conclusioni dinanzi a lui (così la sentenza di primo grado, p. 7, primo capoverso);

mm



-) ritenne che quel giudizio e quello proposto dinanzi a lui avevano un nucleo comune, rappresentato dalla domanda di accertamento della responsabilità di Mihaly Szabo;

-) dichiarò di conseguenza il proprio "difetto di competenza giurisdizionale per litispendenza", ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento CE n. 44/2001; il Tribunale tenne a precisare di ritenere che ciò comportasse un difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia (così la sentenza di primo grado, p. 22, primo capoverso).

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 13.12.2014 n. 163 la Corte d'appello di Trento, sezione di Bolzano, rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d'appello che:

(a) tra la domanda proposta dai congiunti di Maurizio Oneglio dinanzi al giudice austriaco, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, vi fosse "identità sostanziale", in quanto:

(a') quanto al fondamento, il giudice italiano avrebbe dovuto accertare i medesimi fatti (la dinamica del sinistro) già accertati dal giudice austriaco;

(a'') quanto alle parti, è vero che quelle convenute dinanzi al giudice italiano coincidevano solo in parte con quelle convenute dinanzi al giudice austriaco (in Austria non venne citata la Avus; in Italia non venne citato il *Versicherungsverband Österreich-VVO*, ovvero l'organo che in Austria assolve le funzioni svolte in Italia dall'UCI), ma in ogni caso l'assicuratore ungherese, la Avus e la VVO costituivano un "unico centro di interessi";

(a''') quanto all'oggetto, infine, la Corte d'appello ritenne non condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui in Austria la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non poteva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



essere accolta, perché quell'ordinamento non prevedrebbe questo tipo di risarcimento; osservò che l'ordinamento austriaco consente in molti casi il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto; e concluse osservando che il grande divario esistente tra gli importi liquidati in Italia e quelli liquidati in Austria a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'uccisione d'un congiunto "*non è sufficiente per sovvertire le regole comunitarie in tema di litispendenza internazionale*";

(b) l'eventuale impossibilità per gli attori di ottenere in Austria un risarcimento pari a quello che avrebbero ottenuto in Italia non vulnera alcun precetto costituzionale;

(c) non vi era prova che la vittima primaria, nello spazio tra l'investimento e la morte, avesse patito un proprio danno non patrimoniale, e che di conseguenza il relativo credito risarcitorio potesse essere stato acquisito *jure successionis* dai suoi eredi.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dagli eredi Oneglio con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria; hanno resistito con un controricorso unitario Mihaly Szabo, la AB-Aegon e la Avus.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni tra loro strettamente intrecciate.

1.2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ("*concernente la competenza giurisdizionale, il*



riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale").

Sostengono che la litispendenza internazionale non si poteva dichiarare, perché il giudizio deciso dal tribunale austriaco e quello proposto dinanzi al tribunale italiano avevano un *petitum* diverso: il primo riguardava infatti l'accertamento dei danni patrimoniali e la condanna dei responsabili al relativo risarcimento; il secondo, invece, aveva ad oggetto la domanda di accertamento dei danni non patrimoniali e di condanna al relativo risarcimento, "secondo la definizione datane dalla legge italiana".

Deducono che, a causa di tale diversità, nessun contrasto di giudicati era possibile tra la sentenza che avrebbe pronunciato il giudice italiano, e quella già pronunciata dal giudice austriaco: e mancando il rischio di tale contrasto, cadeva la stessa *ratio* sottesa dalle norme sulla litispendenza internazionale.

1.3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 33 del Regolamento comunitario n. 44/2001, nonché dell'articolo 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218.

Sostengono una tesi così riassumibile:

-) la responsabilità nella causazione del sinistro stradale che costò la vita a Maurizio Oneglio era stata accertata dall'autorità giudiziaria austriaca sia in sede penale, sia in sede civile;

-) la sentenza penale e la sentenza civile pronunciate dall'autorità giudiziaria austriaca erano vincolanti per il giudice italiano, il quale non avrebbe potuto pertanto procedere ad una nuova istruttoria in punto di *an debeat*, ai sensi sia dell'articolo 33 del regolamento comunitario n. 44 del 2001; sia dell'articolo 64 della legge 218 del 1995 (legge di diritto internazionale privato).



Concludono pertanto i ricorrenti sostenendo che la Corte d'appello di Bolzano ha errato nel ritenere che la domanda da essi proposta avrebbe potuto condurre ad un conflitto di giudicati fra la sentenza del giudice italiano e quella del giudice austriaco: tale conflitto non poteva sussistere, dal momento che l'*an debeat* era stato già accertato dal giudice austriaco con effetti vincolanti per quello italiano; mentre il risarcimento domandato al giudice italiano riguardava pregiudizi diversi da quelli domandati al giudice austriaco.

1.4. Va premesso che l'accertamento della sussistenza o meno di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione (arg. ex Cass., sez. un., 22 dicembre 2017, n. 30877), sicché il presente ricorso può essere deciso da questo collegio, e non va rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte.

I due motivi sono fondati, nei limiti di cui si dirà.

In punto di fatto, dalla narrazione del ricorrente e dalla sentenza di primo grado risulta che:

(a) gli odierni ricorrenti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra ricordato, hanno introdotto due giudizi: uno dinanzi al Tribunale di Salisburgo, iniziato nel 2008 e conclusosi nel 2012 dopo tre gradi di giudizio (primo grado, appello e rinvio); l'altro dinanzi al Tribunale di Bolzano, iniziato nel 2010 e tuttora pendente; nei due giudizi gli attori domandarono il ristoro di pregiudizi non coincidenti;

(b) il Tribunale di Bolzano ritenne che al momento in cui doveva pronunciare la sua decisione, il giudizio dinanzi al giudice austriaco *fosse ancora pendente*;

(c) ha, di conseguenza, *pronunciato sentenza*, dichiarando di non avere giurisdizione (questo il senso inequivoco delle pp. 21 e 22 della sentenza di primo grado e del relativo dispositivo, ove si afferma: "[il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Tribunale] *accerta e dichiara il proprio difetto di competenza giurisdizionale*");

(d) nel grado di appello, gli appellanti depositarono le decisioni pronunciate dal giudice austriaco, e dimostrarono che il processo dinanzi a quello era concluso (cfr. la memoria depositata dagli odierni ricorrenti, p. 9);

(e) nondimeno la Corte d'appello di Trento ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado.

1.5. In questa sequenza processuale si sono embricati due errori, l'uno commesso dal Tribunale, l'altro dalla Corte d'appello.

L'errore commesso dal Tribunale fu dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, invece che sospendere il giudizio.

L'errore commesso dalla Corte d'appello fu il mancato rilievo del venir meno della causa di sospensione, e la conseguente violazione della regola dello *stare decisis* rispetto alla statuizione del giudice straniero.

Alla illustrazione di questi errori saranno dedicati i §§ che seguono.

1.6. Il Tribunale di Bolzano ritenne che la causa introdotta dinanzi a lui fosse sostanzialmente coincidente con quella già introdotta dagli attori dinanzi al Tribunale di Salisburgo.

Il Tribunale dunque ritenne sussistere una ipotesi di litispendenza internazionale.

Prescindendo per ora dalla giustezza di tale valutazione, quel che qui preme rilevare è che la conseguenza della litispendenza internazionale non è certo la dichiarazione di difetto di giurisdizione od il rigetto della domanda, ma solo la sospensione del processo.

Stabiliva infatti l'art. 27, comma primo, del Regolamento 44/2001, cit. (applicabile *ratione temporis*, ma oggi abrogato e sostituito dal



Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012), che nel caso di litispendenza internazionale *"il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza"*.

Il che corrisponde ad una regola di logica, prima che di diritto: se la domanda dinanzi al giudice italiano infatti fosse proposta quando già sulla stessa questione si sia pronunciato il giudice straniero, non di litispendenza si dovrebbe parlare, ma di giudicato (*recte*, nel diritto internazionale privato processuale, di *exceptio rei in iudicium deductae*).

Il Tribunale di Bolzano, pertanto, poiché al momento della sua decisione la causa precedentemente introdotta dinanzi al giudice austriaco non si era conclusa, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, e non declinare la propria giurisdizione.

1.7. Nel secondo grado di giudizio, come già accennato, la causa di sospensione venne meno: il giudizio di risarcimento del danno proposto dinanzi al giudice austriaco, infatti, si concluse nel 2012, mentre la sentenza d'appello venne pronunciata dal giudice italiano nel 2014.

Venuta meno la causa di sospensione, nel presente giudizio non era più mestieri a discorrere di "litispendenza".

La litispendenza internazionale, infatti, presuppone (art. 21 conv. Bruxelles e, poi, art. 27 Reg. CE 44/2001) una *lis alibi pendens*. Essa può essere dichiarata quando pendono due giudizi *paralleli* dinanzi a due giudici diversi. Che di litispendenza possa parlarsi solo quando *pendano contemporaneamente* due cause è scontato anche per la Corte di Lussemburgo: un passaggio in tal senso si trova, tra le tante, nella motivazione della sentenza pronunciata da Corte giust. CE 9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



ottobre 1997, in causa C-163/95, *von Horn*, ove si legge che *"il giudice adito per secondo dovrebbe sospendere il giudizio e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza a motivo della pendenza di una causa dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente"*; e in quella di Corte giust. CE 20.1.1994, in causa C-129/92, *Owens Bank*, ove si legge che scopo della convenzione di Bruxelles è *"l'interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti"*).

La Corte d'appello, pertanto, una volta venuta meno la causa di sospensione, non avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado (per quanto detto, già di per sé erronea, per avere dichiarato il proprio difetto di competenza giurisdizionale invece che sospendere il giudizio), ma avrebbe dovuto interrogarsi sull'esistenza o meno d'un giudicato internazionale.

Fondata è, pertanto, la censura sollevata dai ricorrenti col secondo motivo di ricorso, là dove lamentano la violazione dell'art. 33 del Regolamento 44/01 (secondo cui *"le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento"*).

1.8. Posto dunque che la Corte d'appello non avrebbe dovuto confermare *tout court* la sentenza di primo grado, ma avrebbe dovuto: (a) rilevare il venir meno della causa di sospensione; (b) accertare se vi fosse o non vi fosse un giudicato internazionale.

Ritiene tuttavia questa Corte che, in considerazione della rilevanza delle questioni agitate nel presente ricorso, e viste le argomentazioni sulle quali la Corte d'appello ha fondato la sua decisione - spingendosi ad esaminare anche il merito, pur avendo confermato la statuizione di difetto di giurisdizione - appare opportuno osservare quanto segue.

(w)



La Corte d'appello ha ritenuto che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti dinanzi al Tribunale di Salisburgo, e quella proposta dinanzi a lei, avessero ad oggetto un "unico rapporto sostanziale".

Ha fondato tale conclusione sull'assunto che tanto nell'uno, quanto nell'altro giudizio, il fatto costitutivo della pretesa fosse rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Mihaly Szabo nella causazione della morte di Maurizio Oneglio.

Questo assunto è erroneo.

1.9. E' erroneo, in primo luogo, dal punto di vista soggettivo.

Non vi era infatti coincidenza tra i soggetti convenuti dinanzi al giudice austriaco (Mihaly Szabo, la Aegon e il *Versicherungsverband Österreich*), e quelli convenuti dinanzi al giudice italiano (Mihaly Szabo, la Aegon e la Avus s.r.l.). Né rileva che gli uni e gli altri potessero costituire un "unico centro di interessi", come ritenuto dalla Corte d'appello. A prescindere dal fatto che nel caso di specie si sarebbe potuto parlare, al più, di interessi plurimi e convergenti in capo ai convenuti, e non di "unico centro" (concetto che va riservato agli enti personificati od alle comunioni di interessi, quali ad esempio il condominio), quel che rileva è che i convenuti erano tra loro legati da un vincolo di solidarietà passiva sul piano sostanziale, e la solidarietà comporta di per sé la scindibilità delle domande.

Il creditore che avesse due debitori solidali ben potrebbe convenirne uno dinanzi al giudice italiano, e l'altro dinanzi al giudice straniero, senza che possa per ciò solo parlarsi di "litispendenza", a nulla rilevando che il fatto generatore dell'obbligazione (ex art. 1173 c.c.) sia il medesimo per entrambi.

Conclusione, quest'ultima corroborata proprio dalla giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Corte d'appello, ed in particolare da Corte giust. CE 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, *The owners of*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



the cargo lately laden on board the ship «Tatry», nella quale fu stabilito che qualora le parti di due procedimenti pendenti dinanzi a giudizi di Stati membri diversi coincidano solo parzialmente, il giudice successivamente deve dichiarare la propria incompetenza rispetto alle parti che stiano già partecipando al giudizio precedentemente introdotto, soggiungendo però che "ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti".

1.10. L'assunto della Corte d'appello di Trento (secondo cui la causa dinanzi a lei proposta, e quella proposta dinanzi al giudice austriaco, riguardavano un "unico rapporto sostanziale") appare, altresì, non condivisibile sul piano oggettivo.

La Corte d'appello di Trento doveva stabilire se fossero o non fossero identici due giudizi aventi ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, fondata sul medesimo fatto illecito. Nell'uno, tuttavia, gli attori chiesero il ristoro del danno patrimoniale; nell'altro di quello non patrimoniale. I due giudizi costituivano dunque due circonferenze secanti, aventi una parte comune (l'accertamento della responsabilità), ed una parte non coincidente (l'accertamento e la stima del danno).

Ricorrendo questa fattispecie, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto:

(a) sospendere il giudizio, ex art. 27 Reg. 44/01, se la causa promossa per prima dinanzi al giudice straniero fosse stata ancora pendente;

(b) se la causa promossa per prima dinanzi al giudice straniero fosse esaurita, il giudice italiano si sarebbe dovuto *attenere al giudicato straniero* per quanto concerne *l'an debeatur*, e accertare autonomamente la frazione di *quantum debeatur* sottoposta al suo esame.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Militano in questo senso evidenti ragioni di diritto nazionale, di diritto sovranazionale e di logica.

1.10.1. Sul piano del diritto nazionale, è sin troppo noto che un adempimento parziale estingue l'obbligazione parzialmente (art. 1181 c.c.). Pertanto una domanda di adempimento parziale, se ammessa dall'ordinamento in cui viene proposta (e nel caso di specie non s'è mai fatta questione circa tale possibilità, il cui esame è quindi ormai precluso) lascia in vita la quota di obbligazione della quale non si chiese l'adempimento.

Se dunque, per effetto di un adempimento parziale, una quota dell'obbligazione resta in vita ed inadempita, l'eventuale domanda con la quale il creditore chieda l'adempimento residuo, dopo avere domandato l'adempimento parziale, non può certo ritenersi "la stessa" domanda proposta per prima.

1.10.2. Sul piano del diritto sovranazionale, va ricordato che nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo è pacifico che l'art. 21 Reg. 44/01 ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati tra decisioni pronunciate da organi giudiziari di Paesi membri diversi (*ex multis*, Corte giust. UE, 27 febbraio 2014, in causa C-1/13, *Cartier parfums*, § 40 dei motivi della decisione; Corte giust. CE 20.1.1994, in causa C-129/92, *Owens Bank*; Corte giust. CE, 27 giugno 1991, in causa C-351/89, *Overseas Union Insurance*, e soprattutto Corte giust. CE 8 dicembre 1987, in causa 144/86, *Gubisch Maschinenfabrik*).

Lo stesso scopo, ovviamente, assolve la previsione dell'art. 33, comma 1, Reg. 44/01, nel dettare la regola dello *stare decisis*.

Ma nel caso di specie, nessun contrasto di giudicati sarebbe mai stato possibile, dal momento che:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



(a) per quanto concerneva la "parte comune" dei due giudizi proposti dinanzi a giudici nazionali diversi, ovvero *l'an debeat*, essendosi ormai concluso il giudizio dinanzi al giudice austriaco, introdotto per primo, il giudice italiano era vincolato dalle statuizioni di quel giudice, e non poteva andare in contrario avviso, giusta la previsione dell'art. 33, comma 1, Reg. 44/01;

(b) per quanto concerneva la "parte autonoma" del giudizio proposto dinanzi al giudice italiano, ovvero l'accertamento dell'esistenza e della risarcibilità del danno non patrimoniale, nessun contrasto di giudicati era nemmeno concepibile, per la semplice ragione che di tale pregiudizio il giudice straniero non si era mai occupato.

1.10.3. Sul piano della logica, infine, la decisione adottata dalla sezione altoatesina della Corte d'appello di Trento condurrebbe a conclusioni paradossali: ad esempio, che la domanda proposta dal danneggiato contro il responsabile, e quella proposta da quest'ultimo contro il proprio assicuratore, dovrebbero ritenersi "la stessa domanda", dal momento che ambedue poggiano su un nucleo comune, ovvero l'accertamento della responsabilità dell'assicuratore-danneggiante.

E l'evidente *reductio ad absurdum* rende evidente l'insostenibilità della premessa su cui si fonda, ovvero che l'identità di causa debba ravvisarsi in tutti i casi in cui la domanda proposta dinanzi al giudice italiano e quella proposta dinanzi al giudice straniero richiedano l'accertamento del medesimo fatto.

Indiretta conferma di tale conclusione si ricava proprio dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso deciso da Corte giust. UE 19 dicembre 2013, in causa C-452/12, *Nipponkoa Insurance*, la Corte era chiamata a stabilire se sussistesse una ipotesi di identità di causa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



tra la domanda di accertamento negativo della propria responsabilità per la perdita del carico, proposta dal subvettore dinanzi ad un giudice olandese, e la successiva domanda di surrogazione (chiamata "regresso" dai traduttori dalla Corte di Lussemburgo) proposta dinanzi ad un giudice tedesco dall'assicuratore del vettore, che aveva indennizzato il mittente.

In quel caso, la Corte di Lussemburgo ritenne sussistere l'identità di cause, ma sol perché nella domanda di surrogazione – come è normale – l'assicuratore aveva fatto valere il medesimo diritto spettante al danneggiato, a lui pervenuto a titolo derivativo per effetto del pagamento dell'indennizzo.

Solo in virtù di questa vicenda circolatoria del diritto di credito vantato dal danneggiato verso il vettore la Corte poté affermare "l'identità della causa", considerando che la domanda di accertamento negativo venne proposta nei confronti della medesima parte (il danneggiato) che aveva poi ceduto il proprio credito risarcitorio all'assicuratore. Dunque se non v'era identità di parti, v'era però identità di diritti e di obbligazioni tra la domanda di accertamento negativo della responsabilità, e quella di surrogazione: con l'ovvia conseguenza che non avrebbe potuto il giudice tedesco condannare il vettore, dopo che quello olandese l'aveva mandato assolto.

Nulla di tutto ciò sussisteva invece nel giudizio deciso dalla Corte d'appello di Trento, la quale per quanto già detto avrebbe dovuto attenersi al giudicato straniero quanto all'*an debeat*, e stimare autonomamente il *quantum debeat*, nella parte non esaminata dal Tribunale austriaco.

1.11. Le conclusioni appena esposte sono corroborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, se

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



riguardata nel suo complesso, e badando alle fattispecie piuttosto che alle massime.

Da un lato, infatti, i precedenti della Corte di Lussemburgo, invocati dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione avevano ad oggetto vicende ben diverse da quella odierna; per altro verso non sembrerebbe che la Corte d'appello abbia tenuto conto di decisioni che palesavano la fondatezza degli assunti degli appellanti.

Sotto il primo profilo, la Corte d'appello ha reiteratamente insistito sulle sentenze della Corte di giustizia *Gubisch* (Corte giust. CE 8 dicembre 1987, in causa 144/86, *Gubisch Maschinenfabrik*) e *Tatry* (Corte giust. CE 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, *The owners of the cargo lately laden on board the ship «Tatry»*).

La causa *Tatry* aveva ad oggetto un caso in cui i proprietari di merci danneggiate durante un trasporto via nave, ed i responsabili della perdita, avevano chiesto dinanzi a giudici nazionali diversi, rispettivamente, la condanna dei responsabili e l'accertamento negativo della propria responsabilità: sicché era evidente in quel caso il rischio di conflitto di giudicati, se i due giudizi fossero proseguiti parallelamente.

La causa *Gubisch* aveva invece ad oggetto un caso in cui il compratore ed il venditore di un macchinario si erano vicendevolmente citati dinanzi a giudici di Stati differenti: il primo chiedendo che s'accertasse l'invalidità del contratto, il secondo l'inadempimento del compratore all'obbligo di pagamento del prezzo, accertamento rispetto al quale ovviamente era pregiudiziale stabilire se il contratto esistesse o no.

In ambedue i suddetti casi, nei quali la Corte di giustizia ha ravvisato identità di causa, ricorrevano situazioni ben diverse da quella oggetto del presente giudizio.



Per contro, la Corte di Lussemburgo ha negato sussistere l'identità di causa in una vicenda per alcuni versi assimilabile all'odierna: quella decisa da Corte giust. UE 19 ottobre 2017, in causa C-231/16, *Merck*, nella quale si discuteva se vi fosse o no identità tra due domande, proposte dal medesimo soggetto e nei confronti del medesimo convenuto, ma l'una volta ad inibire l'uso di un marchio commerciale nel territorio del Regno Unito, e l'altra ad inibire l'uso del medesimo segno distintivo nel territorio dell'Unione Europea. Si trattava dunque di due domande che avevano ad oggetto, come si usa dire, un differente "*bene della vita*", proprio come nel caso che oggi ci occupa.

1.12. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, la quale nel riesaminare l'appello applicherà i seguenti principi di diritto:

(a) non può essere dichiarata dal giudice italiano la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. 44/01 (nella specie applicabile razione temporis), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso, prima che il giudice italiano emetta la propria decisione;

(b) la cessazione della litispendenza internazionale in corso di causa impone al giudice italiano l'obbligo di attenersi alla sentenza straniera, per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta;

(c) non vi è identità di cause tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito.



Il giudice del rinvio provvederà, conseguentemente, ad esaminare nel merito l'appello proposto dagli odierni ricorrenti, applicando gli ulteriori principi di diritto di cui si dirà appresso.

2. Il terzo motivo di ricorso.

2.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la loro domanda sia stata fraintesa dal giudice di merito.

Osservano che il giudice di merito ha dichiarato la litispendenza internazionale sul presupposto che gli attori avessero formulato una domanda identica, per l'oggetto e per il titolo, a quella proposta dinanzi al giudice austriaco.

Osservano in contrario i ricorrenti che essi al giudice italiano non avevano affatto formulato la medesima domanda proposta già dinanzi al giudice austriaco, ma avevano chiesto unicamente *"il mero recepimento delle sentenze austriache che avevano già accertato definitivamente l'esclusiva responsabilità"* del convenuto.

2.2. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.

3. Il quarto motivo di ricorso.

3.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano sia il vizio di violazione di legge, sia la nullità della sentenza.

Sostengono una tesi così riassumibile:

-) l'ordinamento giuridico austriaco non consente il risarcimento dei danni non patrimoniali, se non nei casi di dolo o colpa grave, nella specie non ricorrente;

-) in ogni caso, anche quando quell'ordinamento ammette la risarcibilità del danno morale, ne prevede la liquidazione *"in misura risibile"*;



-) gli attori, pertanto, avevano "pieno diritto" di introdurre la loro domanda dinanzi al giudice italiano, poiché altrimenti il loro diritto costituzionalmente garantito alla integrità del nucleo familiare non avrebbe ricevuto alcuna tutela.

3.2. Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.

La Corte d'appello, infatti, *oltre* a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui negò la propria "competenza giurisdizionale", ha altresì negato che gli attori potessero pretendere in Italia quel risarcimento che l'ordinamento austriaco non avrebbe potuto loro accordare. E poiché si tratta di una autonoma *ratio decidendi*, essa non sarebbe travolta dalla cassazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto sussistere la litispendenza internazionale.

3.3. Nel merito, il motivo è infondato.

Le ipotesi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilità e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea.

Pertanto la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi misura più elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell'Unione.

Ha stabilito a tal riguardo la Corte di Lussemburgo che "*allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri restano (...) liberi di determinare (...) quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento*" (Corte giust. sentenza 23-1-2014, *Petillo*, in causa C-371/12, § 30; sostanzialmente nello stesso senso anche Corte giust. 24-10-2013, *Haasová*, in causa C-22/12, § 40).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3.4. Nemmeno può dirsi leso, per effetto di tali diversità tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.

Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale [si veda al riguardo Corte cost., 02-11-1996, n. 369, ove si afferma che *"la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (...) copertura costituzionale"*; per la giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, da ultimo ma *ex permultis*, Cass. (ord.) 4.5.2016 n. 8905, in motivazione].

3.5. Il motivo va dunque rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:

(a) la domanda di risarcimento scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso in danno di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto;

(b) la circostanza che l'applicazione della legge straniera, da parte del giudice italiano, in base alle regole del diritto internazionale privato od al diritto comunitario, lo conduca a negare il risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, ovvero a liquidarlo in



misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, non viola né il diritto comunitario, né quello costituzionale.

Spetterà, conseguentemente, al giudice del rinvio accertare in concreto se ed in che misura, in base alla legge applicabile al caso di specie secondo le regole del diritto comunitario, la domanda attorea risulti fondata.

4. Il quinto motivo di ricorso.

4.1. Col quinto motivo i ricorrenti formulano una censura così riassumibile: poiché la Corte di cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale non può variare in funzione del luogo dove esso sarà verosimilmente speso, ed ha di conseguenza ammesso che i danni alla persona patiti da un tunisino ferito in Italia debbano essere liquidati nella stessa misura in cui verrebbero liquidati ad una vittima di cittadinanza italiana, *a fortiori* "dovrà essere cassata la sentenza della corte d'appello di Bolzano, che ha negato ai superstiti di un cittadino della comunità europea il risarcimento dei danni non patrimoniali, non riconosciuti dall'ordinamento austriaco, se non in caso di dolo o colpa grave, e comunque, anche in tale caso, in misura insignificante rispetto a quella prevista in Italia".

4.3. Il motivo, che non resta assorbito dall'accoglimento dei primi due per le ragioni già indicate nell'esame del quarto motivo, è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte in materia di risarcimento del danno e residenza della vittima, invocata dai ricorrenti, è del tutto fuori luogo nel nostro caso.

La regola della irrilevanza della residenza della vittima del fatto illecito, infatti, è una regola dell'ordinamento italiano: ma nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



presente giudizio, come già detto, il giudice italiano non potrebbe mai liquidare il danno preteso dagli attori con i criteri vigenti in Italia, ma dovrebbe applicare la *lex loci* e liquidare il danno con i criteri austriaci.

5. Il sesto motivo di ricorso.

5.1. Col sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano formalmente la violazione degli artt. 2, 29, 32 cost.; nonché 2043, 2054 e 2059 c.c..

L'illustrazione del motivo è così strutturata:

(a) in una prima parte i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello "*ha omesso di decidere*" sulla loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (p. 33 del ricorso);

(b) seguono ampie citazioni di precedenti giurisprudenziali nei quali si afferma il diritto della vittima di fatti illeciti ad essere risarcita dei danni non patrimoniali (*ibidem*, pp. 34-35);

(c) quindi il motivo si conclude affermando che "*all'evidenza*" la Corte d'appello avrebbe violato le norme costituzionali e civilistiche sopra ricordate, perché non avrebbe tenuto conto delle "*limitazioni quantitative e qualitative*" imposte dall'ordinamento austriaco al risarcimento dei danni non patrimoniali (*ibidem*, p. 35).

5.2. Il motivo è assai confuso nella sua impostazione e nella sua illustrazione, ma in ogni caso delle due l'una:

(-) se con esso i ricorrenti hanno inteso denunciare un vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. (come si dovrebbe dedurre dal passaggio in cui si sostiene che la Corte d'appello ha "omesso di pronunciare"), il motivo è manifestamente infondato, perché la Corte d'appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento, ma ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, che in merito a quella domanda si era dichiarato privo di giurisdizione;



(-) se con esso i ricorrenti hanno inteso denunciare un *error in iudicando*, esso è parimenti infondato in modo manifesto: per la semplice ragione che, non dovendo il giudice di merito applicare la legge italiana, ma quella austriaca, nessuna violazione della prima poteva sinanche concepirsi.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 marzo 2018.

Il Presidente
(*Antonietta Serima*)

Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale